



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

ORDINANZA 17/2020

Il Capo Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”, ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n.1085.
- VISTO** il Capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74/84 recante “Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima (ISPS Code)”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal Dlgs. 3 novembre 2017 n.229, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172”;
- VISTA** la legge 08 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTA** il Decreto Legislativo in data 09.01.2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura” e ss.mm.ii.
- VISTO** l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO** l’Art. 9 della Legge n. 88/2001;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana n. 88/98;
- VISTO** il foglio prot. n.5/5104 in data 25.03.2002 con il quale si è proceduto ad informare i Comuni circa l’avvenuto trasferimento di competenze nei porti e la successiva corrispondenza in merito;
- VISTA** l’ordinanza n. 36/1999 del 22.04.1999, relativa alla disciplina delle acque portuali del porto di Marciana Marina;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 4169 del 11.05.2010 del Comune di Marciana Marina, con la quale viene istituita una zona balneabile all’interno della zona portuale;
- VISTO** il Piano Regolatore Portuale, approvato e reso immediatamente eseguibile Con delibera n. 6 del 17/03/2016 del Comune di Marciana Marina;
- VISTA** la propria Ordinanza n.13/2001 del 22.01.2001 che disciplina le immersioni dei sommozzatori e palombari in servizio locale nell’ambito dei porti dell’Isola d’Elba;
- VISTA** l’Ordinanza n. 22/2003 del 27.03.2003, che ha approvato e reso esecutivo il “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio”;
- VISTA** l’Ordinanza n.122/2003 del 13.09.2003 che approva e rende esecutivo il “Regolamento per i lavori a bordo di navi con o senza impiego di fonti termiche”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 24/2007 del 30 aprile 2007 relativa ai “limiti generali di navigazione rispetto alla costa, per i natanti da diporto, nel Compartimento Marittimo di Portoferraio”;

- VISTA** l'Ordinanza n.11/2010 del 08.03.2010 relativa alla disciplina degli accosti nel Compartimento Marittimo di Portoferraio e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza n.45/2013 del 06.06.2013 recante la modalità per il conferimento dei rifiuti in ambito portuale;
- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2019 del 31 maggio 2019;
- VISTO** il foglio prot.n. 3840 in data 08.05.2020 del Comune di Marciana Marina, con il quale esprime il proprio parere in merito;
- RITENUTO** opportuno riunire ed aggiornare le norme concernenti la disciplina delle acque della rada e del porto di Marciana Marina, nelle more dell'attuazione del Piano Regolatore Portuale, per una proficua ed ordinata utilizzazione, in relazione peraltro al traffico insistente;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 65, 68, 79, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Individuazione acque portuali ai fini della sicurezza della navigazione, del canale d'accesso, della rada e balneabili)

1. Acque portuali ai fini della sicurezza della navigazione

Le acque comprese tra l'estremità della Diga Foranea (dove ubicato il fanale verde) e la punta estrema degli scogli in Loc. "Cotone" costituiscono le ***"acque portuali ai fini della sicurezza della navigazione", comprensive delle acque portuali e di una area di manovra per l'entrata e l'uscita delle unità dal porto***, dove si svolgono le principali attività commerciali (traffico passeggeri, attività peschereccia, diportistica, ecc.) del porto di Marciana Marina, come meglio individuate nel successivo stralcio planimetrico.

2. Canale di accesso

Definiscono il **"canale di accesso"** le acque comprese tra le congiungenti i punti, come meglio individuato nel successivo stralcio planimetrico:

- a) L'estremità della diga foranea (dove ubicato il fanale verde);
- b) punto n. 1) di coordinate Lat. 42°48'39"N – Long. 10°12'1"E;
- c) punto n. 2) di coordinate Lat. 42°48'32"N – Long. 10°12'10"E;
- d) punto n. 3) di coordinate Lat. 42°48'26.16"N – Long. 10°11'59.72"E E (individuato da una boa di colore giallo con segnalamento luminoso notturno di colore bianco lampeggiante).

3. Acque della rada

Definiscono **"acque della rada"** le acque ad Sud-Est del Canale di accesso in Porto, e precisamente le congiungenti i punti, come meglio individuate nel successivo stralcio planimetrico:

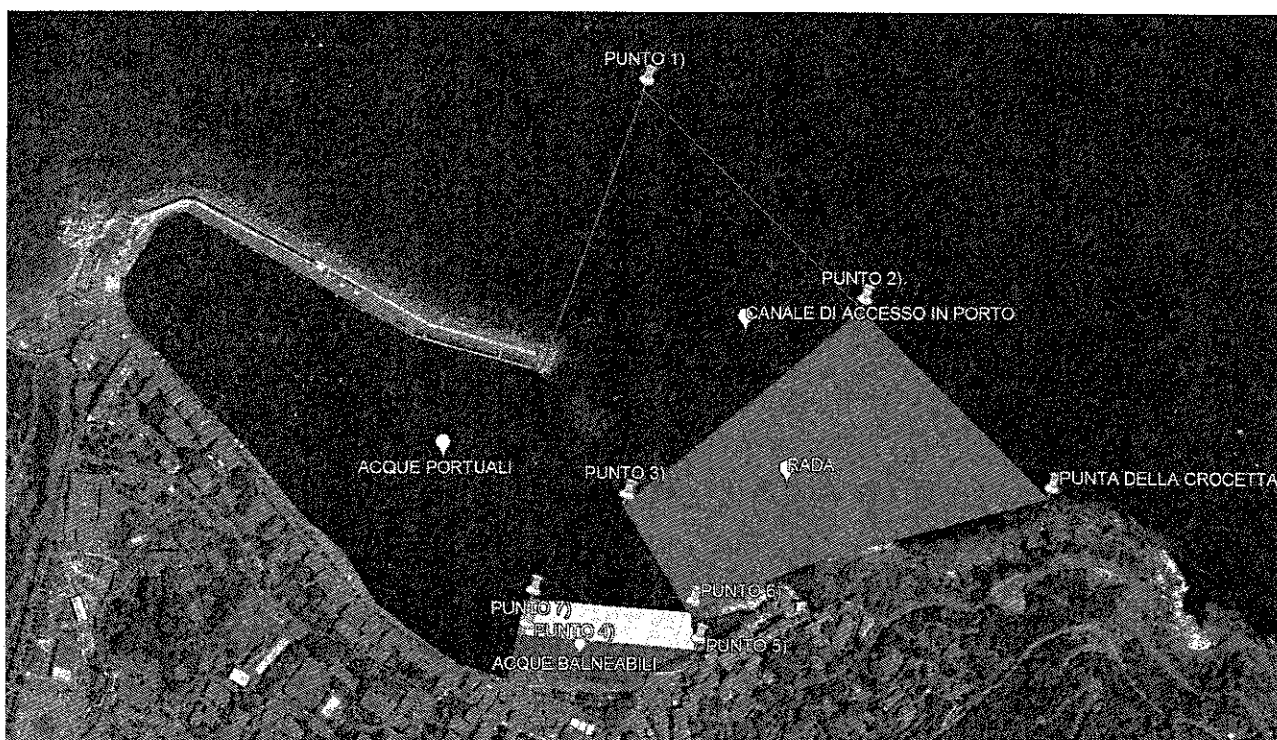
- a) la punta estrema degli scogli in Loc. "Cotone";

- b) la punta estrema degli scogli denominata "Punta della Crocetta";
- c) punto n. 2) di coordinate Lat. 42°48'32"N – Long. 10°12'10"E;
- d) punto n. 3) di coordinate Lat. 42°48'26.16"N – Long. 10°11'59.72"E (individuato da una boa di colore giallo con segnalamento luminoso notturno di colore bianco lampeggiante).

4. Acque Balneabili

Le acque antistanti la Loc. Scali Mazzini entro 30 metri dalla linea di costa, e precisamente le congiungenti i sotto elencati punti, come meglio individuate nel successivo stralcio planimetrico, sono riservate alla balneazione, come già definite con Determinazione Dirigenziale n. 4169 del 11.05.2010 del Comune di Marciana Marina, in premessa citata:

- a) punto n. 4) di coordinate Lat. 42°48'22.23"N – Long. 10°11'55.30"E;
- b) punto n. 5) di coordinate Lat. 42°48'21.65"N – Long. 10°12'2.61"E;



ARTICOLO 2

(Acque portuali ai fini della sicurezza della navigazione)

1. Le acque portuali ai fini della sicurezza della navigazione, individuate al precedente articolo 1 comma 1, sono riservate esclusivamente al transito ed alle manovre di ormeggio e disormeggio delle unità da e per gli accosti alle banchine portuali e alle strutture dedicate.
2. In esse è vietato: sosta (in punti diversi da pontili, banchine e campi boe in concessione), ancoraggio, ogni attività di pesca (anche esercitata mediante il posizionamento di attrezzi fissi), qualsiasi tipo di attività marittima e subacquea, la balneazione (ad esclusione della zona balneabile individuata al precedente art. 1 comma 4) l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili, l'utilizzo di acquascooter (se non in dislocamento, a velocità non superiore a 4 nodi e limitatamente alle rotte da tenere da e per i punti d'ormeggio), di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia, la navigazione a vela.

3. La pesca con canna e lenza da terra è vietata su tutte le banchine e sui pontili di attracco comunque destinati agli ormeggi di unità navali, ad esclusione del Molo di Sottoflutto, denominato "del pesce", come disciplinato dal successivo Art. 11.
4. All'interno delle acque portuali è vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.
5. Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.
6. La velocità non deve comunque essere superiore ai **3 nodi**.
7. In caso di necessità le unità in entrata devono dare la precedenza alle unità in uscita, intendendosi per unità in uscita quella che, apprestandosi a lasciare il porto, abbia **già** mollato i cavi d'ormeggio.
8. I Comandanti delle unità in partenza o in procinto di cambiare molo di attracco, prima di lasciare l'ormeggio, devono necessariamente assicurarsi che nello specchio acqueo necessario alla loro manovra non siano presenti altre unità in transito o in manovra di entrata/uscita. In caso contrario devono sospendere l'operazione di disormeggio fino a che l'area interessata non sia *completamente* libera.
9. Le unità in transito in queste acque, devono operare ascolto continuo (oltre che sul Canale 16) anche sul Canale 9 VHF in modo da poter effettuare le necessarie comunicazioni radio con i gestori dei servizi del Porto di Marciana Marina.

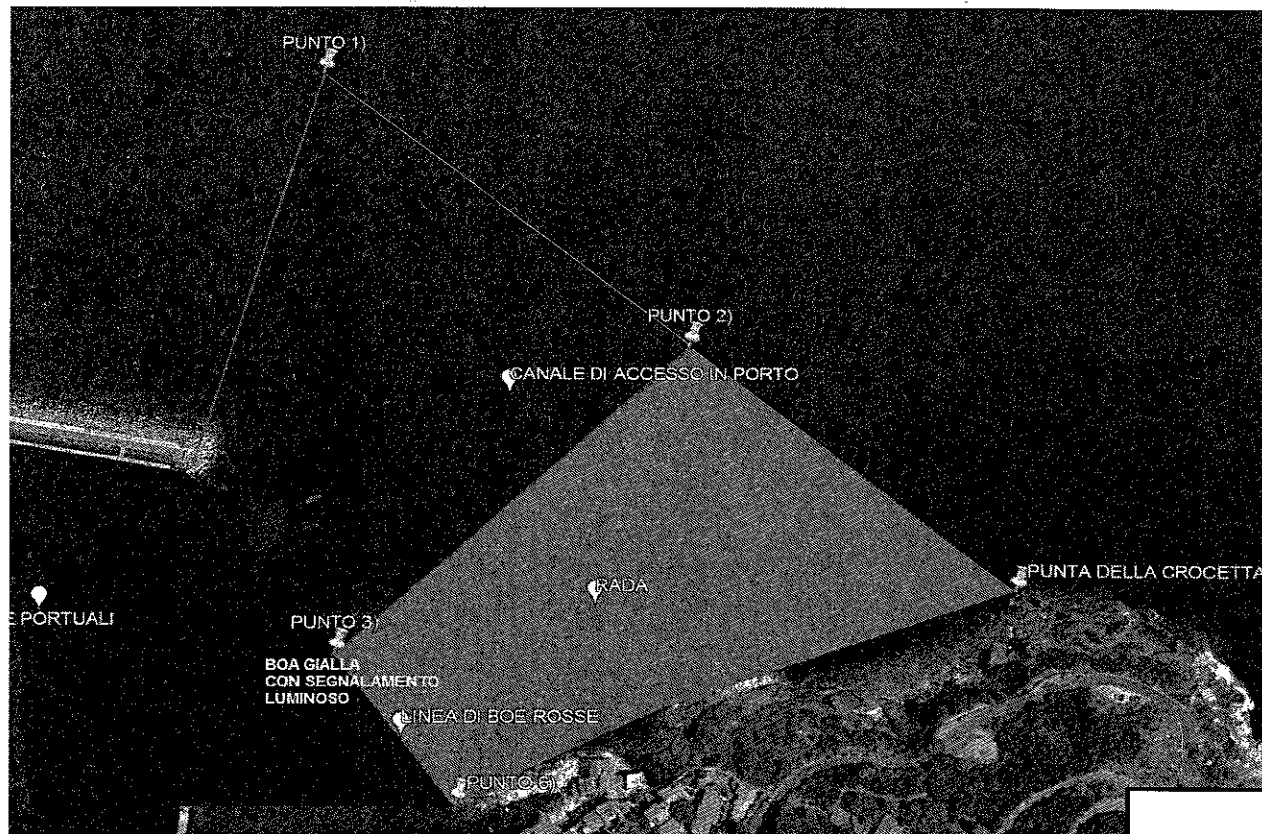
ARTICOLO 3 *(Canale di accesso)*

1. Il canale di accesso è riservato al traffico in ingresso ed uscita dal porto di Marciana Marina.
2. All'interno di tali acque è vietato: sosta, ancoraggio, ogni attività di pesca (anche esercitata mediante il posizionamento di attrezzi fissi) e qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ivi compresa la balneazione, l'addestramento e l'attività di sci-nautico, windsurf, kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili), ad esclusione di quelle consentite.
3. L'entrata e l'uscita dal porto di qualsiasi unità deve avvenire rispettando ognuno la propria dritta, compatibilmente con il proprio pescaggio in relazione alla profondità delle acque e dell'eventuale presenza di ostacoli.
4. All'interno del canale di accesso è vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.
5. Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.
6. La velocità non deve comunque essere superiore agli **8 nodi**.

ARTICOLO 4 *(Acque della rada)*

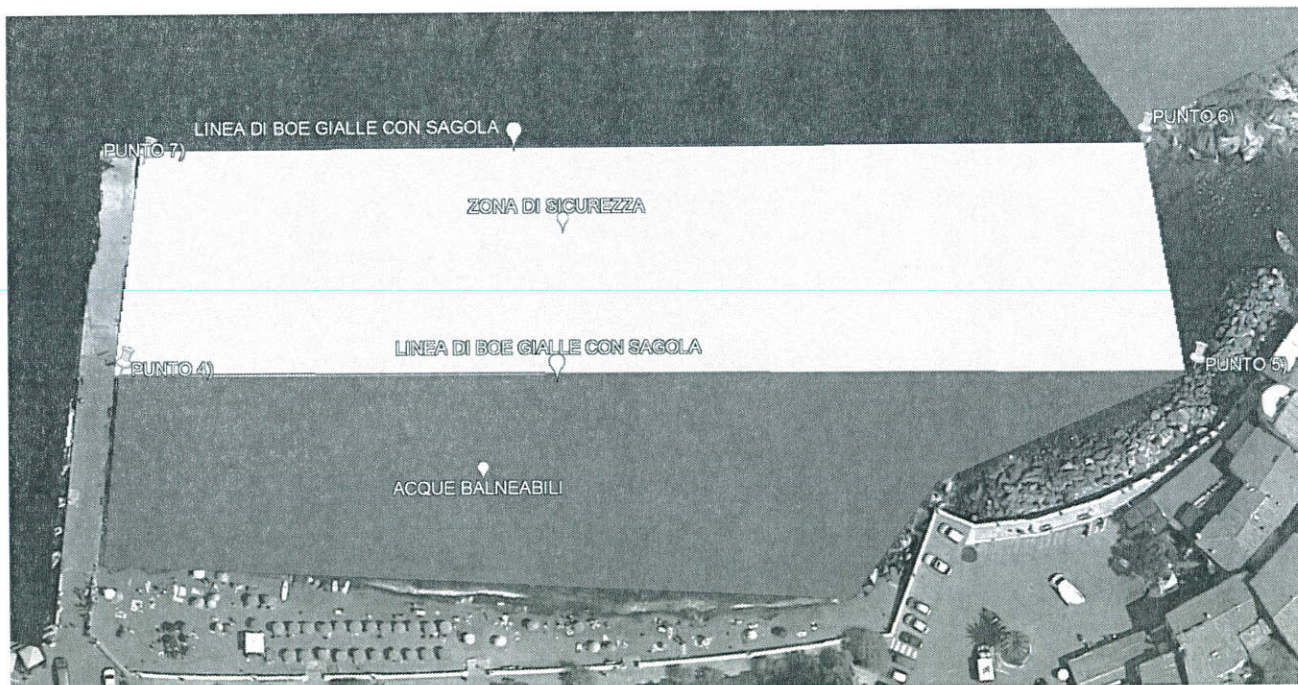
1. Le acque della rada dovranno essere delimitate con le acque portuali da una linea di boe di colore rosso ad una distanza non superiore di 30 metri, terminanti con una boa di colore giallo con segnalamento luminoso notturno di colore bianco lampeggiante, individuata come punto n. 3) nel precedente art. 1 comma 2 lettera d).

2. La sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti nelle acque della rada sono consentiti, fermo restando il **divieto** di occupare, anche con la sola proiezione, il canale di accesso o le acque portuali come precedentemente individuate.
3. In caso di avverse condizioni meteomarine, le unità da diporto devono opportunamente ridossare con la massima tempestività debitamente armate con equipaggio al completo, se non ormeggiate a banchina ove consentito e/o previsto per le citate unità.
4. Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.
5. La velocità non deve comunque essere superiore agli **8 nodi**.
6. La pesca nelle acque della rada, con particolare osservanza ai tempi e alle zone di divieto identificate dalla ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2019 e ss.mm. e ii. in premessa citata, è consentita nel rispetto della normativa in vigore, con esclusione del canale di accesso al porto, ove è sempre vietata.
7. Durante la sosta alla fonda in rada, tutti i servizi delle unità dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e la stessa dovrà essere in condizione di poter salpare e muovere in qualsiasi momento, in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima.
8. E' fatto obbligo al comandante/conduuttore dell'unità di controllare frequentemente la posizione della nave per assicurarsi che questa non fuoriesca dal cerchio di fonda così come inizialmente fissato.
9. I controlli di cui sopra dovranno essere particolarmente frequenti ed accurati quando si prevedano o siano in atto condimeteo sfavorevoli. In tal caso, il Comando di bordo dovrà essere pronto a prendere in tempo utile i provvedimenti atti a prevenire lo spostamento incontrollato dell'unità.



ARTICOLO 5 (Acque balneabili)

1. Nelle acque antistanti la Loc. Scali Mazzini entro 30 metri dalla linea di costa, come meglio individuate nell'art. 1 comma 4, sono in vigore le norme dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2019 e ss.mm. e ii., in premessa citata.
2. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione, è istituita una ulteriore fascia di sicurezza interdetta alla navigazione, alla balneazione, alla pesca ed ogni altra attività subacquea ludico sportiva, individuata dalla congiungente i seguenti punti, come meglio individuato nel successivo stralcio planimetrico:
 - a) punto n. 4) di coordinate Lat. 42°48'22.23"N – Long. 10°11'55.30"E;
 - b) punto n. 5) di coordinate Lat. 42°48'21.65"N – Long. 10°12'2.61"E;
 - c) punto n. 6) di coordinate Lat. 42°48'22.81"N – Long. 10°12'2.42"E (la punta estrema degli scogli in Loc. "Cotone");
 - d) il punto n. 7) di coordinate Lat. 42°48'23.26"N – Long. 10°11'55.63"E (la punta estrema del Molo denominato di "Sottoflutto" o "del Pesce");
3. Le acque, sopra meglio descritte, dovranno essere delimitate con boe di colore giallo posizionate ad una distanza non superiore a 2 mt e collegate con sagola galleggiante di colore rosso.



ARTICOLO 6 (Incidenti)

1. Nessun lavoro di riparazione, costruzione o demolizione, da eseguirsi nell'ambito portuale o su naviglio in genere ormeggiato nel porto di Marciana Marina, a prescindere dall'uso o meno di fonti termiche, potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità

Marittima, in conformità alle prescrizioni dell'Ordinanza n. 122/2003 del 13.09.2003 e ss.mm. e ii., emanata dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio.

2. I comandanti/conduuttori delle unità navali presenti nel porto e nella rada hanno l'obbligo di mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione ed estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo di personale a bordo
3. Qualora dovesse manifestarsi un principio di incendio a bordo, gli interessati dovranno avvisare immediatamente l'Autorità Marittima.
4. Nell'ambito portuale, sulle banchine, sui moli e a bordo delle unità in genere che ormeggiano nel porto è vietato attivare qualsiasi fonte termica che comporti pericolo di incendio o vi siano merci o sostanze che possano alimentare la combustione.
5. L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale ed in rada o ad altre unità, ovvero riporti avarie che le costringano a fermarsi, devono darne immediato avviso all'Autorità Marittima locale e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
6. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.
7. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

ARTICOLO 7

(Segnali acustici e luminosi)

1. L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n.1085.
2. Inoltre, è consentito l'uso dei segnali sonori sopra richiamati solamente in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.
3. All'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature è vietato.
4. Sono vietati l'attraversamento delle acque portuali e dell'adiacente rada, compresa la sosta in quest'ultima, a tutte le unità senza i previsti segnalamenti diurni e/o notturni prescritti dal suddetto Regolamento Internazionale.

ARTICOLO 8

(Occupazione degli specchi acquei e rimozione)

1. E' vietata l'occupazione di specchi acquei portuali con zattere, legnami o con altri materiali galleggianti.
2. Nel caso di sommersione di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'articolo 72 del Codice della Navigazione e dell'articolo 89 del Regolamento per la navigazione marittima. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'articolo 73 del Codice della Navigazione e degli articoli 90 e seguenti del relativo regolamento.

ARTICOLO 9

(Prescrizioni per le unità da pesca e da traffico in genere)

1. Il disarmo delle unità da pesca e da traffico che sostano nel porto di Marciana Marina è autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza, avendo cura di indicare: il punto di ormeggio, il periodo previsto di disarmo, le generalità, il recapito ed il numero telefonico del personale responsabile e/o reperibile dell'unità. L'unità in disarmo non potrà essere, in ogni caso, lasciata incustodita.
2. A bordo delle unità in disarmo ormeggiate lungo le banchine operative del porto, saranno ammessi solo lavori di ordinaria manutenzione che, comunque, non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità, che non contrastino con la sicurezza della stessa e né con quella portuale, e che non inficino la prontezza operativa.

ARTICOLO 10

(Palombari e sommozzatori in servizio locale)

1. Le immersioni di sommozzatori e di palombari nel porto di Marciana Marina sono disciplinate dall'Ordinanza n.13/2001 datata 22.01.2001 e ss.mm. e ii., della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
2. Allo scopo di risolvere piccole avarie, imprevisti o salpamento delle ancore, il Comandante del porto di Marciana Marina potrà autorizzare l'immersione anche di sommozzatori non professionali, limitatamente ad eventuali esigenze personali ed esclusa l'attività per conto terzi a qualunque titolo prestata.

ARTICOLO 11

(Pesca sportiva e ricreativa)

1. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è consentito esclusivamente da terra, con l'uso di lenze e/o canne da pesca, lungo il Molo di Sottoflutto, denominato "del Pesce", con particolare osservanza ai tempi ed alle zone di divieto identificate dalla ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2019 e ss.mm. e ii.;
2. Per l'effettuazione della pesca sportiva e ricreativa, ogni pescatore dovrà aver effettuato la prevista comunicazione di esercizio attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
3. Nella suddetta area la pesca sportiva e ricreativa è sempre vietata in presenza di imbarcazioni ormeggiate in banchina e/o in avvicinamento per la manovra di ormeggio, in situazioni di condizioni meteomarine avverse e con scarsa visibilità.
4. L'esercizio della pesca sportiva da terra è vietata su tutte le altre banchine e sui pontili di attracco comunque destinati agli ormeggi di unità navali.

ARTICOLO 12

(Osservanza e norme sanzionatorie)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge (Artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, Decreto

Legislativo 18 luglio 2005, n.171 Codice della nautica da diporto e ss.mm. e ii., Art. 650 del Codice Penale e Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche sulla pesca) oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

3. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Ordinanza viene abrogata l'Ordinanza 36/1999 datata 22 aprile 1999, citata in premessa, nonché ogni altra norma precedente con essa in contrasto.

Portoferraio, li 09.06.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Agostino PETRILLO

